



Allegato 3 – Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto

N.	DOMANDA	RISPOSTA
Quesiti di carattere generale		
1	È possibile che l'impresa richiedente affidi i lavori a più fornitori, ad esempio uno per la bonifica della copertura in cemento amianto e uno per il rifacimento della nuova copertura?	L'Avviso pubblico non prevede limiti nel merito delle questioni poste, purché gli interventi di rimozione e trasporto dei MCA siano svolti da ditte qualificate e iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali nelle categorie 10A o 10B per la rimozione e nella categoria 5 per il trasporto, secondo quanto previsto dall'Allegato.
2	È possibile che la ditta edile che si occupa del rifacimento della copertura subappalti ad altra ditta la bonifica da amianto? Viceversa è possibile per la ditta che si occupa della bonifica da amianto subappaltare ad altra ditta una parte dei lavori o il rifacimento del tetto?	L'Avviso pubblico non prevede limiti nel merito delle questioni poste, purché le fatture prodotte in fase di rendicontazione corrispondano alle spese previste riportate nei preventivi e nella perizia asseverata e purché gli interventi di rimozione e trasporto a discarica autorizzata siano svolti da ditte qualificate e iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali 10A, 10B o 5, secondo quanto previsto dall'Allegato. Si segnala a questo proposito che secondo quanto previsto dal d.lgs. 81/08 il datore di lavoro è comunque responsabile della scelta delle ditte che svolgono le operazioni di rimozione, smaltimento e trasporto del MCA.
3	Nell'Allegato, art. 3, viene specificato che all'impresa richiedente proprietaria dell'immobile sarà finanziato solo l'intervento nella parte dell'immobile occupata dai propri lavoratori e non locata. Si indica inoltre che "Sono invece ammessi gli interventi richiesti dall'azienda locataria dell'immobile oggetto dell'intervento"; si intende sempre in riferimento alla sola parte dell'immobile in cui i suoi lavoratori svolgono l'attività o sarà finanziato anche l'intervento di bonifica sulla restante parte dell'immobile?	Come previsto dall'Allegato gli interventi devono essere effettuati presso il luogo di lavoro nel quale l'impresa richiedente esercita la propria attività. Pertanto, sia nel caso di impresa proprietaria sia nel caso di impresa locataria, il finanziamento può riguardare esclusivamente la porzione di immobile presso la quale operano i lavoratori dell'impresa richiedente.
4	Per i progetti di bonifica da materiale contenenti amianto a quale data l'impresa deve essere proprietaria, locataria o comodataria dell'immobile per il quale s'intende realizzare l'intervento?	Come previsto dall'art. 23 dell'Avviso pubblico, il progetto deve essere realizzato in immobili già nella disponibilità dell'impresa (in proprietà, locazione o comodato) alla data di pubblicazione dell'Avviso, quindi al 16/12/2021.
5	In caso di presentazione del Piano di lavoro prima della data di chiusura della procedura informatica di cui all'art. 9 dell'Avviso pubblico, attraverso quali documenti l'impresa può dare evidenza, in fase di rendicontazione, della data effettiva di inizio lavori?	Nel caso prospettato, la documentazione presentata in fase di rendicontazione dovrà fornire un'evidenza oggettiva della data di inizio lavori; a questo fine si ritiene idonea la documentazione presentata al Comune relativa al titolo abilitativo edilizio.
6	Tra la documentazione da presentare in fase di conferma e completamento della domanda è riportato il certificato di analisi o	Nell'Allegato non viene specificata una data limite per la certificazione.

	rapporto di prova, relativo ai campioni dei MCA oggetto della bonifica, emesso da laboratorio qualificato dal Ministero della Salute per la specifica metodologia di analisi utilizzata, comprensivo della determinazione della tipologia di amianto secondo l'art. 247 del d.lgs. 81/2008 (qualora non inserito nel Programma di controllo e manutenzione); esistono dei vincoli sulla data in cui deve essere emessa la certificazione?	Si evidenzia inoltre che, se sostenute prima della data di chiusura della procedura informatica di cui all'art. 9 dell'Avviso pubblico, le spese per la determinazione analitica potranno essere inserite tra le spese tecniche solo se effettuate ai fini del piano di lavoro qualora anch'esso sia stato presentato prima di tale data. A tal fine all'interno del piano di lavoro dovrà risultare il riferimento al certificato di analisi/rapporto di prova.
7	Dove si può reperire l'elenco dei laboratori qualificati dal Ministero della salute per le analisi sull'amianto?	La lista dei laboratori qualificati ad effettuare analisi sull'amianto è disponibile sul sito del Ministero della salute, nelle pagine dedicate all'amianto.
8	Secondo l'Allegato nel caso siano presenti più manufatti in MCA di tipo diverso o posti su edifici diversi dovrà essere inviato un certificato di analisi o rapporto di prova per ogni tipo di manufatto e per ogni edificio. È possibile specificare tale requisito con riferimento a casi concreti?	In termini applicativi il requisito previsto dall'Allegato comporta che, ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> • nel caso di coperture in MCA di più edifici è necessario inviare almeno un certificato/rapporto di prova per ciascun edificio • se presenti in/su un medesimo edificio diversi tipi di manufatti in MCA (p. es. copertura, sottocopertura, canna fumaria) è necessario inviare almeno un certificato/rapporto di prova per ciascun manufatto
9	In quali casi occorre inviare la relazione di campionamento?	La relazione di campionamento del MCA è documento obbligatorio quando il documento attestante la presenza di amianto consiste in un "rapporto di prova". In questo caso la relazione deve permettere di riferire il risultato dell'analisi al campione prelevato dal manufatto da bonificare. In tal senso la relazione dovrà contenere l'ubicazione in pianta e le foto del punto di prelievo del campione oltre alle informazioni descrittive (luogo, data, nome e qualifica dell'incaricato del campionamento, osservazioni visive, modalità di campionamento, data e laboratorio di consegna del campione, ecc.)
10	Se l'edificio per il quale si chiede la bonifica della copertura in MCA è di proprietà di un'impresa ma questa lavora alcuni piani sotto la copertura avendo dato in affitto ad altra impresa i locali dei piani superiori, il progetto è comunque finanziabile?	Nel caso prospettato il manufatto in MCA è a copertura di una porzione di immobile non utilizzata dall'impresa richiedente; pertanto viene meno il requisito dell'art. 9 dell'Avviso pubblico che prevede che le spese siano sostenute dall'impresa i cui lavoratori beneficiano dell'intervento e quindi il progetto non è finanziabile.
Quesiti relativi agli interventi di bonifica da MCA		
11	Cosa si intende nelle Tipologie di intervento a) e f) con le espressioni matrice friabile e matrice compatta?	Le definizioni di "friabile" e "compatto" cui fare riferimento sono quelle contenute nel d.m. 6/9/1994:

		<ul style="list-style-type: none"> • friabile: materiale che può essere facilmente ridotto in polvere con la semplice pressione manuale • compatto: materiale duro che può essere ridotto in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi, frese, trapani, ecc.).
<p>12</p>	<p>Nel caso l'intervento riguardi la rimozione di MCA da parti diverse del capannone e riferibili a diverse tipologie di intervento, quali p.es. la copertura e la pavimentazione, è sufficiente indicare nella domanda una sola delle tipologie di intervento interessate?</p>	<p>No, in questo caso si devono selezionare in domanda tutte le diverse tipologie di intervento. La procedura attribuirà automaticamente il punteggio maggiore tra quelli delle tipologie selezionate.</p>
<p>13</p>	<p>Si devono rimuovere nell'ambito del medesimo progetto di bonifica della copertura in cemento amianto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sottocopertura in MCA • il controsoffitto in MCA. <p>A quale tipologia di intervento si deve fare riferimento? Come devono essere calcolate le spese ammissibili per la bonifica e il rifacimento dei diversi elementi?</p>	<p>Si premette che per "sottocopertura" si intende un rivestimento interno situato subito al di sotto della copertura e a diretto contatto con questa o con il materiale coibente interposto, mentre per "controsoffitto" si intende un elemento autonomo realizzato al di sotto del soffitto e non a diretto contatto con la copertura. Nel caso in questione, per la sola copertura deve essere selezionata la Tipologia di intervento e) per la quale sono ammissibili sia le spese di bonifica che di rifacimento, mentre sia per il controsoffitto che per la sottocopertura devono essere selezionate le tipologie a) o f) e sono pertanto ammissibili le sole spese di bonifica con i limiti previsti dall'Allegato. Per maggiore chiarezza si rappresentano schematicamente gli elementi oggetto del quesito</p> 
<p>14</p>	<p>Considerato che secondo quanto riportato nell'Allegato non sono finanziabili i "costi di pannelli solari o moduli fotovoltaici non integrati nella copertura, ma sovrapposti ad essa", sono invece ammissibili le spese dei pannelli solari termici o dei moduli fotovoltaici integrati?</p>	<p>L'Allegato prevede esplicitamente la possibilità di comprendere nella nuova copertura gli impianti fotovoltaici integrati nei quali i moduli fotovoltaici sostituiscono gli elementi di copertura. Tale possibilità può essere ammessa anche per i pannelli solari termici integrati.</p>

		<p>In entrambi i casi gli elementi tecnologici (moduli fotovoltaici, pannelli solari) devono svolgere le funzioni di copertura e non invece essere sovrapposti ad essa.</p> <p>Inoltre il costo finanziabile di tali elementi deve rientrare nei limiti stabiliti dall'Allegato per il rifacimento delle coperture.</p>
15	Nel caso di rimozione di coperture in cemento amianto, è finanziabile il rifacimento di una copertura avente superficie maggiore di quella in cemento amianto rimossa?	No, nel caso in cui la superficie della copertura sostitutiva ecceda quella della copertura in MCA preesistente, nel computo delle spese di progetto si terrà conto unicamente della porzione riferibile alla sostituzione della copertura rimossa. La porzione eccedente sarà quindi interamente a carico del richiedente.
16	Nel caso di bonifica di pareti verticali in MCA, sono ammissibili le spese per il rifacimento delle stesse?	La bonifica di facciate e pareti in MCA rientra nell'intervento f); il computo delle spese segue le regole dell'Allegato per quanto riguarda le strutture piane (inclusi i pavimenti) per cui è finanziabile la sola bonifica con un valore limite di progetto pari a 20 euro/mq. Per tali tipologie di intervento non è previsto il finanziamento dei costi di rifacimento.
17	Relativamente alla bonifica di coperture, l'Allegato pone dei limiti di spesa in funzione dei mq di copertura in MCA. Come deve essere effettuato tale computo?	<p>La superficie presa a riferimento per la determinazione del valore limite di progetto per la bonifica delle coperture deve essere calcolata in base alle misure della proiezione in pianta della stessa, al netto di eventuali superfici in materiale non contenente amianto, quali per esempio quelle occupate da lucernari o altri elementi costituiti da materiali che non contengono amianto.</p> <p>Quindi ad esempio nel caso di cui allo schema sotto riportato, i mq di copertura in MCA sono determinati dallo sviluppo in pianta delle sole parti evidenziate in colore corrispondenti agli elementi in MCA.</p>
		 <p>travi a Y</p>
18	Nella bonifica di una copertura in cemento amianto è ammissibile a finanziamento la spesa relativa alla rimozione e al rifacimento di lucernari che pur non essendo costituiti da MCA sono contaminati da fibre provenienti dalla copertura?	Sì, in quanto i lucernari sono inclusi tra gli elementi accessori della copertura, quali ad esempio le lattonerie, e pertanto la loro rimozione e il loro rifacimento sono finanziabili nell'ambito delle spese accessorie previste dall'Allegato. La loro superficie non concorre però al computo dei mq ai fini del calcolo del valore limite delle spese di

		rimozione e rifacimento della copertura, essendo questo determinato sulla base dei soli mq di copertura in MCA (v. FAQ 17).
19	Nella bonifica di superfici piane in MCA (pareti verticali, controsoffitti, sottocoperture, ecc.) come si determina la superficie di riferimento per il calcolo dell'importo massimo di progetto?	Secondo quanto previsto dall'Allegato le spese di progetto per la rimozione delle strutture piane possono essere computate nella misura massima di 20 € per mq di manufatto in MCA da rimuovere, quindi al netto di eventuali superfici in materiale non contenente amianto come p.es. le finestrate e i lucernari.
20	In un progetto di bonifica di copertura in cemento-amianto è previsto anche, nel rifacimento della medesima, l'acquisto e la posa in opera di arcarecci o listoni. È possibile includere tali costi nel totale del progetto?	No, in quanto, come previsto dall'Allegato, non sono finanziabili le spese relative al rifacimento/consolidamento delle strutture di sostegno della copertura e al rifacimento degli elementi strutturali del tetto, delle orditure, dei solai, delle travature
21	Si deve richiedere il finanziamento per la bonifica di una pavimentazione costituita da piastrelle in vinile amianto, sono poste limitazioni alle spese di progetto?	Sì, l'Allegato prevede un limite di 20 € per mq di manufatto in MCA da rimuovere in caso di strutture piane riconducibili alle Tipologie di intervento a), d) e f), quali per esempio le pavimentazioni
22	È possibile includere nei costi degli ancoraggi anche quelli relativi all'acquisto e all'installazione delle scale di accesso alla copertura e di parapetti sulla copertura?	No, non sono ammessi elementi diversi dai dispositivi oggetto della norma Uni 11578:2015.
23	Relativamente alla documentazione relativa agli ancoraggi permanenti sulla nuova copertura si chiede cosa si intende per "scheda tecnica del progetto a firma di professionista abilitato".	Il documento consiste in una scheda o una relazione, comunque firmata da un professionista abilitato, contenente almeno i seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none">• aree di lavoro a maggior rischio• caratteristiche degli ancoraggi secondo la norma UNI 11578:2015:<ul style="list-style-type: none">○ ancoraggi di tipo A: descrizione e numero○ ancoraggi di tipo C: descrizione e metri lineari di sviluppo○ ancoraggi di tipo D: descrizione e metri lineari di sviluppo• numero di utenti collegabili contemporaneamente